

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it


ATTO N. 1836

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
del Consigliere Carissimi

“PROMOZIONE E SVILUPPO DEL SETTORE MUSICALE”

Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 19/07/2023

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 20/07/2023



Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

Proposta di legge regionale

“Promozione e sviluppo del settore musicale”

Art. 1


(Oggetto, finalità e obiettivi)

1. La Regione, riconoscendo la musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità:

- a) promuove l'alfabetizzazione, la pratica e l'educazione musicale;
- b) ne favorisce l'integrazione con la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione;
- c) sostiene il rafforzamento e l'innovazione della filiera produttiva e distributiva connessa al settore musicale.

2. Per lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi educativi, formativi, produttivi e distributivi nel settore musicale, la Regione integra e coordina i propri interventi nei diversi ambiti interessati, al fine di:

- a) sostenere la qualificazione dell'offerta di educazione e formazione musicale;
- b) favorire lo sviluppo delle competenze professionali;
- c) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali;
- d) promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle capacità e delle attività imprenditoriali, in particolare giovanili, nel settore musicale;
- e) valorizzare la creatività e i talenti degli artisti e delle formazioni emergenti;
- f) promuovere l'inclusione delle persone con disabilità o in condizione di svantaggio individuale o sociale;
- g) censire, recuperare e salvaguardare il patrimonio storico documentale e quello delle composizioni, anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione, nonché promuovere la produzione di nuovi repertori.
- h) promuovere lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione promozione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge 22 novembre 2017, n.175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia).



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

3. In attuazione dei principi stabiliti all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, l'organizzazione e la gestione di attività musicali rivestono carattere di utilità sociale.

Art. 2

(Educazione e formazione musicale)

1. La Regione promuove la qualificazione del proprio sistema educativo e formativo e sostiene l'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale.

2. La Regione promuove altresì la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni in materia di formazione musicale, anche finalizzati alla promozione del dialogo interculturale.

3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione concede contributi per progetti di musica d'insieme, volti a favorire la formazione musicale di base, a scuole e organismi di formazione musicale, pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, che operano nel territorio regionale e in possesso di requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi e istituzionali tali da assicurare un'offerta educativa omogenea, adeguata e qualificata.

4. I progetti di cui al comma 3, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, devono avere carattere di inclusività e favorire la creazione di reti e partenariati in ambito regionale, nazionale e transnazionale.


5. Per l'individuazione dei soggetti in possesso dei requisiti e standard minimi di cui al comma 3, la Regione istituisce un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale.

Art. 3

(Alfabetizzazione musicale)

1. La Regione promuove e sostiene le attività di alfabetizzazione musicale svolte dalle scuole di musica e dagli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché dalle formazioni di tipo bandistico e corale, mirate a promuovere una cultura musicale diffusa, differenziata e inclusiva e a favorire il dialogo interculturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, di bande musicali e di cori del territorio regionale, nonché ai Comuni e



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

alle Unioni di Comuni, per la realizzazione di progetti volti a:

- a) qualificare e incentivare le attività di alfabetizzazione musicale e di educazione all'ascolto con carattere di inclusività;
- b) promuovere la musica d'insieme;
- c) assicurare opportunità per i giovani coinvolti nella formazione di musica di base d'insieme di partecipare a esperienze performative regionali, nazionali e internazionali finalizzate a sviluppare approcci multidisciplinari e interculturali.

Art. 4

(Elenco regionale delle scuole di musica)

1. I criteri, le modalità e le procedure per l'approvazione, l'aggiornamento e la pubblicità dell'elenco delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale di cui all'articolo 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti Commissioni assembleari.

Art. 5

(Investimenti per la qualificazione dell'offerta educativa e formativa)


1. *La Regione, al fine di qualificare l'offerta educativa e formativa, può concedere contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati di cui all'articolo 4, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I contributi sono concessi sulla base di criteri definiti con atto di Giunta Regionale.*

Art. 6

(Promozione e sviluppo di nuove competenze e delle attività imprenditoriali)

1. La Regione, al fine di favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze nei settori connessi alle attività musicali nonché lo sviluppo di attività imprenditoriali interessate, promuove e sostiene:

- a) lo sviluppo delle competenze tecniche e professionali necessarie all'inserimento qualificato nel mercato del lavoro, anche attraverso specifiche iniziative di formazione;




Gruppo assembleare
Legambiente
Il Consigliere
Daniele Carissimi

- b) la qualificazione e il rafforzamento delle competenze tecniche e professionali degli operatori per una permanenza qualificata nel mondo del lavoro e per lo sviluppo professionale;
- c) la crescita delle competenze gestionali e manageriali per rafforzare le imprese che operano nella filiera produttiva e distributiva connessa al settore musicale;
- d) la diffusione delle attività musicali di carattere imprenditoriale quali imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita per l'intero sistema economico, occupazionale e sociale;
- e) il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale, degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica, degli istituti musicali parificati e degli altri organismi di educazione musicale nelle iniziative di promozione imprenditoriale del territorio;
- f) le startup innovative in campo musicale, anche sollecitando l'integrazione di competenze multidisciplinari, con particolare riferimento alle competenze digitali;
- g) i processi d'integrazione e di sviluppo di rete per il rafforzamento della competitività delle imprese e delle filiere produttive;
- h) la nascita e lo sviluppo di laboratori di ricerca e di sperimentazione musicale a sostegno dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, anche in una logica multidisciplinare, per la produzione, la distribuzione e la diffusione della musica anche con l'utilizzo dei canali web e digitali.

Art. 7

(Produzione e fruizione della musica contemporanea originale dal vivo)

1. La Regione, per favorire la crescita della filiera del settore produttivo e promuovere la musica quale strumento di aggregazione sociale, sostiene la produzione e la fruizione della musica contemporanea dal vivo.
2. A tal fine la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati, aventi o meno scopo di lucro, per la realizzazione di progetti di valenza regionale che sviluppino azioni volte a perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:
 - a) ricerca, valorizzazione e promozione dei nuovi autori e della creatività, in particolare giovanile, attraverso iniziative di orientamento, tutoraggio e supporto nelle fasi produttive, distributive e promozionali, anche all'estero;
 - b) sviluppo, consolidamento e valorizzazione, anche ai fini turistici, di circuiti di locali e di reti di festival di musica contemporanea originale dal vivo;



Gruppo assembleare
Legambiente

Il Consigliere
Daniele Carissimi

- c) circuitazione degli artisti e dei complessi musicali della Regione, ed in particolare degli artisti individuati grazie alle azioni di cui alla precedente lettera a), nei locali e nei festival di musica contemporanea originale dal vivo.

Art. 8

(Programma triennale degli interventi e modalità d'attuazione)

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, su proposta della Giunta, un programma triennale, in materia di sviluppo del settore musicale, nel quale sono individuate le priorità e le strategie di intervento regionale nel settore musicale e definisce le azioni di cui agli articoli 2, 3, 6 e 7.
2. La Giunta regionale stabilisce nei propri atti i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del programma di cui al comma 1.


Art. 9

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione contenente le seguenti informazioni:
 - a) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento del sistema formativo con particolare riguardo all'alfabetizzazione e all'educazione musicale;
 - b) quali interventi sono stati effettuati per lo sviluppo e il rafforzamento della produzione e della distribuzione con particolare riguardo alle nuove competenze tecniche professionali e alla nascita e allo sviluppo di attività musicali di carattere imprenditoriale;
 - c) il quadro delle iniziative rivolte alle persone con disabilità e alle persone in condizione di svantaggio;
 - d) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.

Art. 10

(Norma finanziaria)



Gruppo assembleare
Legambiente

Il Consigliere
Daniele Carissimi

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2022-2024, nei capitoli di nuova istituzione appositamente destinati.

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nelle risorse di pari ammontare già stanziato in favore della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 "Promozione della cultura e bandisca e corale" per gli anni 2022, 2023 e 2024 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge e la relativa copertura finanziaria sono definite tramite la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)".

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti di cui ai commi 1 e 2 al Bilancio regionale di previsione 2022-2024 in termini di competenza e di cassa.

Art. 11


(Disposizioni transitorie)

1. La legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 "Promozione della cultura musicale bandistica e corale" è abrogata.

2. Il programma di cui all'articolo 8 è approvato entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Relazione illustrativa

Come dimostrato da numerosi e autorevoli studi, la musica svolge un ruolo estremamente rilevante nella formazione e nella crescita dell'individuo come singolo e all'interno di una comunità, sia dal punto di vista comportamentale e cognitivo, che in termini di sviluppo della capacità di relazione con gli altri esseri umani. La musica invero si configura come importante canale di espressione artistica, oltre che come linguaggio universale e strumento di inclusione capace di superare barriere sociali, fisiche e culturali tra le persone e tra i Paesi.



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

Parimenti, il settore musicale contribuisce da sempre in maniera significativa allo sviluppo economico delle comunità e dei territori, generando indotti importanti anche nelle filiere ad esso connesse e garantendo l'occupazione di milioni di persone nel nostro Paese.

Nel dettaglio, dai dati SIAE relativi all'anno 2019¹ - e dunque precedenti al blocco dovuto alla pandemia da Covid 19 - si evince che il settore dei concerti ha registrato in Italia una performance in crescita rispetto all'anno precedente, con un incremento di tutti gli indicatori economici sia per quanto riguarda la musica leggera, che quella concertistica, che la musica jazz, per un volume complessivo d'affari di oltre 535 milioni di euro.

Quanto invece all'occupazione, il settore produttivo culturale e ricreativo, di cui quello musicale fa parte, vede impiegati circa 1,5 milioni di persone, di età prevalentemente compresa tra i 15 e i 45 anni, al netto degli occupati nei principali ambiti connessi, quali il turismo, i trasporti, gli esercizi commerciali al dettaglio².

Di fronte a tali evidenze, l'Italia, così come altri Paesi europei, si è adoperata per inserire l'educazione, la formazione, l'insegnamento e l'attività musicale tra le proprie politiche pubbliche e per valorizzare e promuovere le filiere produttive e distributive connesse al settore musicale, nonché le competenze e le professionalità coinvolte.

In particolare, la Legge 175/2017 (Codice dello spettacolo) - attualmente in fase di revisione per fare fronte alle criticità esacerbate dalla pandemia - ha in estrema sintesi provveduto ad incrementare il Fondo unico per lo spettacolo e a destinarlo alla promozione di programmi di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.


In ambito lavoristico, invece, il Legislatore è intervenuto, tra l'altro, al fine di razionalizzare il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo, operando distinzioni correlate alle specifiche attività ed evidenziando il carattere intermittente delle prestazioni con riferimento alle specificità contrattuali e alle tutele sociali, previdenziali e assicurative.

Quanto all'Umbria, forme di sostegno al settore musicale sono oggi contenute nella LR 17/2004 (Norme in materia di spettacolo), la quale, oltre a riconoscere lo spettacolo, nelle sue diverse manifestazioni, quale momento fondamentale della promozione culturale e dello sviluppo economico e a valorizzarne la crescita, favorisce processi innovativi, persegue il pluralismo culturale, garantisce la qualità artistica, promuove la razionalizzazione e il coordinamento di attività e istituzioni incentivando, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati.

D'altro canto, per quanto concerne specificamente i temi della diffusione e della crescita della cultura e delle attività musicali di tipo bandistico e corale, ormai quasi vent'anni in

¹ https://www.siae.it/sites/default/files/SIAE_Annuario_dello_Spettacolo_2019.pdf

² Unioncamere - Fondazione Symbola - Io sono cultura - Rapporto Distribuzione degli occupati nel Sistema Produttivo Culturale e Creativo e 2019



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

Umbria è stata emanata la legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 dedicata alla “Promozione della cultura bandistica e corale”, con la quale la Regione incentiva la conoscenza e la pratica musicale, la realizzazione di attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico e corale, nonché la promozione di iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi e dei maestri direttori di banda e di complessi corali.

Anche in Umbria, infatti, il settore musicale ha da sempre giocato un importante ruolo di inclusione e contrasto al disagio sociale e garantito un significativo indotto economico, il cui riflesso è tangibile anche nel comparto turistico-ricettivo e commerciale.


Precisamente, dall’analisi dei dati SIAE 2019 emerge che il volume d’affari dell’attività concertistica in Umbria ha raggiunto i 5 milioni e che il solo settore della musica Jazz, ad esempio, è valso alla Regione 1,4 milioni di euro, classificandola al secondo posto tra le regioni italiane per introiti in tale ambito, al di sopra addirittura dell’Emilia-Romagna. La regione si distingue inoltre per la presenza di numerosi artisti, professionisti, enti ed imprese che si occupano di educazione, formazione, produzione, diffusione, promozione e ricerca in ogni genere.

Cionondimeno, la diffusione della pandemia da Covid-19 ha negli ultimi due anni messo in ginocchio l’intero comparto e le filiere produttive e distributive ad esso connesse, registrando perdite significative in termini assoluti e percentuali senza precedenti e alti tassi di disoccupazione in tutto il Paese. Secondo i dati SIAE 2020, gli eventi relativi a tutte le forme di spettacolo dal vivo, il cinema, le mostre, i concerti, il teatro, sono diminuiti di quasi il 70%, riducendo l’indotto complessivo dello Spettacolo di 3,8 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

In tale quadro, l’attività concertistica è quella che più ha risentito, in valori assoluti, della pandemia, con una perdita dell’83% degli spettatori ed un crollo della spesa al botteghino pari all’89%, i cui effetti si sono riversati sull’intera filiera, dagli autori ed editori agli artisti, dai produttori ai distributori ai promoter, dai gestori di locali ai tecnici e maestranze, e privando la comunità di uno strumento fondamentale per il benessere individuale e collettivo.

Con riguardo al settore musicale emerge quindi, oggi più che mai, l’esigenza di colmare il notevole divario con i sistemi educativi più evoluti ed efficienti e supportare le potenzialità di sviluppo del settore nel suo insieme con interventi normativi e di sostegno economico che affrontino in forma integrata i diversi segmenti della filiera: da quello educativo-formativo a quello creativo, da quello produttivo a quello distributivo e promozionale, tenendo conto dei diversi soggetti pubblici e privati coinvolti.

Ragion per cui, con il presente progetto di legge si intende abrogare l’ormai vetusta LR 9/2004 per sostituirla con una legge che, pur mantenendo una continuità con le misure in essere, sia capace di dare un impulso concreto allo sviluppo di collaborazioni fra più



Gruppo assembleare
Legambiente

Il Consigliere
Daniele Carissimi

soggetti qualificati pubblici e privati per favorire l'offerta formativa nei vari ordini e gradi dell'istruzione musicale e dare ossigeno alle filiere produttive e distributive connesse al settore musicale.

Ciò, da un lato, con la consapevolezza che, da un lato, è già prassi consolidata per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado collaborare con le scuole di musica presenti sul territorio per l'attuazione di corsi extracurricolari ma che, dall'altro, l'alfabetizzazione e la formazione musicale di base così come il sostegno allo sviluppo di competenze e professioni innovative, possono rappresentare un fattore di sviluppo della cultura delle nuove generazioni, un elemento di avanzamento del processo di integrazione nella società multiculturale, nonché un fattore abilitante dello sviluppo economico della regione.


In tale quadro, dunque, l'articolo 1 del progetto di legge ne definisce l'oggetto e le finalità ribadendo il ruolo della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale, di espressione artistica e di sviluppo economico e specificandone il ruolo di promotore dello sviluppo e del rafforzamento dei sistemi formativi, produttivi, distributivi e di promozione della musica, nonché l'innovazione della filiera produttiva del settore musicale.

A tal fine, gli articoli 2 e 3 del presente progetto di legge prevedono che la Regione promuova e sostenga la qualificazione dell'educazione musicale nelle scuole e negli organismi specializzati nell'attività di didattica e pratica musicale, e nonché l'alfabetizzazione musicale attraverso l'erogazione di contributi ad associazioni di scuole di musica, di bande musicali, di cori e di Comuni ed Unioni di comuni, sulla base di progetti con caratteristiche di inclusività e scambio interculturale.

Onde garantire la qualità delle attività svolte con il sostegno della Regione, l'articolo 4 prevede l'istituzione di un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale in possesso di specifici requisiti e standard minimi definiti con proprio atto dalla Giunta Regionale.

A seguire, l'articolo 6 descrive gli interventi della Regione volti a favorire la crescita del settore *produttivo* musicale, i quali consistono nella promozione di iniziative a sostegno di un'occupazione qualificata nei settori connessi alle attività musicali; nel sostegno all'acquisizione e al consolidamento delle competenze tecniche, professionali e gestionali necessarie all'inserimento nel mercato del lavoro in questo settore; nonché nella creazione di nuove imprese e nuovi lavori.

Tali interventi consistono, in particolare, nell'erogazione di contributi per lo svolgimento di iniziative di promozione imprenditoriale del territorio, di innovazione, ricerca e sperimentazione musicale, nonché per la realizzazione di progetti dedicati allo sviluppo della filiera produttiva e distributiva e alla valorizzazione di reti e di circuiti di locali e di



Gruppo assembleare
Legambiente

Il Consigliere
Daniele Carissimi

festival di musica contemporanea originale dal vivo (articolo 7), alla promozione e circuitazione degli artisti e dei complessi musicali.

Infine, l'articolo 8 affida alla Giunta regionale il compito di predisporre e presentare all'Assemblea legislativa un programma triennale in materia di sviluppo del settore musicale, nel quale devono essere individuate le priorità e le strategie di intervento regionale in tale ambito e definite le azioni di promozione e sostegno previste dai precedenti articoli.


Relazione tecnica

L'articolo 1 è dedicato alla descrizione dei principi e delle finalità della proposta di legge che riguardano il riconoscimento della musica quale strumento di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, di espressione artistica e di sviluppo economico capace di concorrere alla crescita delle persone e delle comunità. La norma ha carattere generale e risulta in tal senso neutrale dal punto di vista finanziario. Gli interventi specifici sono infatti descritti e disciplinati negli articoli successivi della proposta.

L'articolo 2 intende promuovere la qualificazione del sistema educativo e formativo regionale ed il sostegno dell'offerta educativa e formativa delle scuole e degli organismi specializzati nell'organizzazione e gestione di attività di didattica e pratica musicale, attraverso la creazione di reti a livello regionale, nazionale e internazionale tra scuole e organismi di formazione musicale per l'elaborazione di progetti comuni. E' prevista a tal fine l'erogazione di contributi per la realizzazione di progetti di musica di insieme da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche. La norma genera oneri finanziari che sono quantificati nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 8 e che rientrano nelle autorizzazioni di spesa previste dalla norma finanziaria di cui all'articolo 10. Il comma 5 prevede inoltre l'istituzione di un elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale. Tale disposizione ha invece carattere ordinamentale e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede il sostegno alle attività di alfabetizzazione musicale attraverso la concessione di contributi ad associazioni e aggregazioni anche temporanee delle scuole di musica, di bande musicali e di cori del territorio regionale, nonché ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La norma genera oneri finanziari che sono quantificati nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 8 e che rientrano nelle autorizzazioni di spesa previste dalla norma finanziaria di cui all'articolo 10.

L'articolo 4 descrive le modalità attuative relative all'istituzione dell'elenco regionale delle scuole e degli organismi di formazione musicale di cui all'articolo 2, comma 5, prevedendo l'adozione di uno specifico atto da parte della Giunta regionale, previo parere



Gruppo assembleare

Legambiente

Il Consigliere

Daniele Carissimi

delle Commissioni assembleari. La norma ha carattere ordinamentale e non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo 5 prevede la concessione di contributi per l'acquisto di dispositivi per la didattica e di strumenti musicali da parte delle scuole di musica e degli organismi specializzati, nonché delle formazioni di tipo bandistico, da destinare ai giovani per la più ampia diffusione della pratica musicale. I criteri per la concessione di tali contributi sono disciplinati con apposito atto della Giunta regionale. La norma genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale, che rientrano nella quantificazione complessiva prevista dalla norma finanziaria di cui all'articolo 10.


L'articolo 6 intende favorire l'acquisizione, la crescita e la qualificazione delle competenze di carattere professionale e manageriale nei settori connessi alle attività musicali, anche attraverso specifiche iniziative di formazione con il coinvolgimento degli istituti di alta formazione artistica e musicale e degli istituti di grado universitario attivi nel campo della musica. Si prevede anche il sostegno ad iniziative di carattere imprenditoriale in ambito musicale, ai processi di integrazione e di rete. La norma genera oneri finanziari che sono quantificati nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 8 e che rientrano nelle autorizzazioni di spesa previste dalla norma finanziaria di cui all'articolo 10.

L'articolo 7 prevede il sostegno alla produzione e alla fruizione di musica contemporanea dal vivo, attraverso la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti a valenza regionale. La norma genera oneri finanziari che sono quantificati nell'ambito del Programma triennale di cui all'articolo 8 e che rientrano nelle autorizzazioni di spesa previste dalla norma finanziaria di cui all'articolo 10.

L'articolo 8 prevede l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del programma triennale in materia di sviluppo del settore musicale, su proposta della Giunta regionale, nel quale sono individuate le priorità e le strategie di intervento e definisce le azioni e gli interventi:

- di educazione e formazione musicale previsti, di cui all'articolo 2;
- di alfabetizzazione musicale, di cui all'articolo 3;
- di promozione e sviluppo di nuove competenze e delle attività imprenditoriali, di cui all'articolo 6;
- di produzione e fruizione della musica contemporanea originale e dal vivo, di cui all'articolo 7.

La Giunta regionale stabilisce i criteri, le priorità e le modalità di accesso ai contributi, sulla base del Programma. Il Programma rappresenta quindi lo strumento operativo per la programmazione e la concessione dei contributi finanziari previsti dagli articoli sopra



Gruppo assembleare
Legambiente

Il Consigliere
Daniele Carissimi

richiamati. Le risorse per la realizzazione degli interventi del Programma rientrano tra quelle complessivamente autorizzate con la norma finanziaria di cui all'articolo 10.

L'articolo 9 è dedicato alla clausola valutativa che prevede la predisposizione da parte della Giunta regionale e l'invio all'Assemblea legislativa di una relazione sull'attuazione e i risultati conseguiti dalla legge. Trattasi di un'attività di rendicontazione dei procedimenti amministrativi svolti e non genera pertanto oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 è dedicato alla norma finanziaria con cui viene autorizzata la spesa per l'attuazione della presente legge per un importo complessivo di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 del bilancio regionale di previsione 2022-2024. Tale spesa trova copertura nelle risorse già stanziare per la legge regionale n. 9/2004 "Promozione della cultura bandistica e corale" di cui alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" nei capitoli di nuova istituzione appositamente destinati.

L'articolo 11 contiene una norma transitoria. Il comma 1 prevede l'abrogazione della l.r. n. 9/2004 "Promozione della cultura bandistica e corale". Da tale abrogazione deriva una disponibilità di risorse di euro 45.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, che vengono utilizzate per la copertura finanziaria della presente legge. Il comma 2 prevede fissa in un anno dall'approvazione della legge il termine per l'approvazione del primo programma triennale in materia di sviluppo del settore musicale e dei relativi interventi.

Il Consigliere Regionale

Daniele Carissimi